

Uno studio del nostro Comitato di lavoro di Benevento

Il CONVITTO si pone come istituzione formativa di tipo comunitario ed in quanto tale offre le condizioni per la ricostruzione di un diverso ordine sociale, non attraverso la semplice trasmissione della cultura, ma soprattutto attraverso la continua rielaborazione e il ripensamento da parte degli studenti, al fine di favorire una socializzazione di tipo aperto e non dogmatico.

Compito del personale educativo, in tale quadro, è la continua stimolazione delle capacità individuali e della pratica del lavoro in gruppo, in vista della crescita culturale, non l'integrazione dello studente nel paradigma culturale preconstituito.

Gli strumenti didattici innovatori sono la sperimentazione, la ricerca, la osservazione, attraverso i quali l'attività del personale educativo acquista un risalto e uno spessore pedagogico di indubbia importanza.

L'obiettivo è di rinvigorire la terra dei giovani, rendendoli fiduciosi nelle loro forze, dar loro l'abito della lealtà, sviluppare le capacità di ricerca e di organizzazione di fronte alla realtà.

Una delle caratteristiche del CONVITTO è la vita in comune; il personale educativo non vive appartato, ma partecipa a tutti i momenti della vita e della « giornata educativa »; gli studenti sono tali anche dopo le ore di studio: chiedono spiegazioni, esigono consigli, desiderano conoscere opinioni e punti di vista.

E' da rilevare che il carattere di istituzione residenziale, se da una parte può accentuare impostazioni organizzative particolaristiche, dall'altra parte facilita l'esame critico di esperienze esterne, su un piano di produttivo confronto dialettico, che, in definitiva, si traduce in sicura formazione della personalità.

Le libere attività dei giovani, spesso occasione di formazione di gruppi opzionali di lavoro e di associazioni di fatto, assumono un particolare significato formativo, dando risalto all'aspetto della storicità della formazione dei contenuti delle materie e dell'allargamento dello spessore delle conoscenze su un piano di autosvolgimento della personalità, nella costante progressione della formazione della capacità di cogliere i collegamenti con le esperienze, per stabilire un rapporto mediato e critico tra le nuove informazioni e le personali acquisizioni, consolidando un costume che dura, oltre la scuola, nella vita.

Nella prospettiva dell'adeguamento degli interventi dei pubblici poteri in ordine all'obiettivo della piena garanzia del diritto allo studio, i CONVITTI, già consolidatisi per lunga esperienza sul piano della formazione sociale, hanno un ruolo di primaria importanza nel TERRITORIO del DISTRETTO SCOLASTICO, come centri nei quali la vita comunitaria trova, per struttura ed aspetti organizzativi, il suo più completo svolgimento.

Sotto tale riguardo è urgente la trasformazione del CONVITTO in luogo di incontro di giovani ed adulti, « campus » nel quale anche i genitori si alternano con gli studenti sui banchi della scuola, realizzando veramente una unità scolastica, territorialmente e socialmente integrata.

La scuola si deve porre come centro propulsore di vita sociale, non come istituzione di riproduzione di cultura e degli effetti ideologici della stratificazione sociale; deve essere vissuta e interpretata consapevolmente come momento determinante della ricostruzione sociale, come struttura in grado di raccordare i diritti e gli interessi individuali con le esigenze culturali e professionali di una società di tipo diverso, in un costante sforzo di recupero della dimensione pubblica e sociale della vita quotidiana.

E' compito del CONVITTO, come istituzione scolastica residenziale in un territorio, di precisare e rendere operativo il modello comunitario sul piano delle strutture e dei processi sociali, rivedendo i compiti e le finalità educative in un contesto che assicuri la partecipazione di tutte le componenti della vita sociale e la loro effettiva responsabilizzazione in ordine alle finalità individuali e sociali.

La partecipazione delle componenti della vita sociale alla gestione della scuola deve servire al confronto e alla critica reciproca, alla progettazione di modelli di vita interpersonali.

La vita del CONVITTO è, in defi-

## Preariato

La legge n. 463/78 avrebbe dovuto mettere fine, a giudizio del governo, dei sindacati confederali e dello SNALS, al fenomeno del precariato nella scuola. Ricordiamo che, proprio mentre era in corso di elaborazione il disegno della 463, il Sindacato Sociale Scuola suggerì, in un incontro con l'allora sottosegretario della P.I. sen. Carlo Buzzi, di inserire nel testo alcuni emendamenti che sanassero la situazione precaria di alcune categorie di docenti che di fatto rimasero poi escluse dal diritto di essere immessi in ruolo dal testo definitivo approvato dalle Camere.

A parte ogni considerazione sulla lentezza delle operazioni per l'immissione in ruolo e l'assegnazione della sede ai docenti « sistemati » dalla 463, sull'inosservanza da parte del Ministero della P.I. di tutti gli articoli di quella legge a favore dei giovani laureati non abilitati più capaci che speravano nel bando del concorso presentato come una sorta di strumento di moralizzazione; non è superfluo osservare come quei nodi lasciati irrisolti siano venuti al pettine e come il governo si sia trovato di fronte alla necessità di approntare altri strumenti atti a sistemare quell'esercito di docenti precari che nel giro di due anni è cresciuto fino a contare circa centocinquanta mila effettivi se si tiene conto di tutte le categorie di precariato delle quali, fra l'altro, ancora una volta molte fasce rischiano di essere escluse dai benefici previsti dal nuovo d.d.l. in discussione in questi giorni al Senato. Il nostro timore è che il d.d.l. n. 1112 approntato dal governo, non solo non risolverà il problema fondamentale in quanto questo è da collegare all'impotenza dello Stato di garantire il conseguimento di un'effettiva professionalità attraverso il curriculum degli studi universitari, che consentano di acquisire quel sapere necessario per superare lo scoglio di un concorso atto a selezionare seriamente il personale docente ancor prima che venga utilizzato saltuariamente ed in condizione di precarietà e sotto il profilo retributivo e sotto il profilo normativo; ma aggraverà lo stato di tensione e di insoddisfazione in tutta la categoria in quanto alcuni articoli sono decisamente punitivi nei confronti dei docenti già di ruolo o titolari.

Il d.d.l. stabilisce che il 5% dei posti degli attuali 715 mila appartenenti ai docenti in servizio venga messo a concorso e che i vincitori vengano assegnati ai distretti (da

notare che l'accordo siglato a suo tempo tra i sindacati e il ministro Valitutti prevedeva un contingente soprannumerario ammontante al 10 per cento e non al 5 per cento recepito dall'attuale d.d.l. Evidentemente le informazioni sull'andamento demografico della società italiana sono giunte soltanto di recente agli orecchi dei nostri governanti). Ovviamente questo personale dovrebbe coprire i posti lasciati temporaneamente vacanti per congedo straordinario e aspettativa da parte dei docenti titolari o comunque in servizio permanente. E' evidente quale stato di frustrazione e di umiliazione che tale condizione verrebbe a creare in docenti (che, fra l'altro, sarebbero vincitori di concorso e, quindi, in teoria preparati e capaci a tutti gli effetti), — ma c'è di più: l'art. 10, per avviare all'assunzione di supplenti che non siano di ruolo e al formarsi di ulteriore precariato, sancisce che le supplenze definite brevi (il testo definisce brevi tutte le supplenze fino a 20 giorni), siano affidate ai professori della scuola fino a 24 ore settimanali —. Che la scuola italiana sia diventata una scuola non professionalizzante e diseducante è cosa nota, meno noto è che questo fine sia perseguito con ostinazione: ogni docente sa quali effetti dissociativi ed diseducativi hanno anche le brevi supplenze e quale caos creerebbe la girandola dei professori nelle classi che rischiano di trovarsi davanti decine di facce nuove senza nessuna possibilità di coordinamento dell'attività didattica. Siamo al limite del diabolico.

Ma, a parte la questione didattica-educativa e disciplinare, che, a nostro avviso, dovrebbe comunque avere la preminenza, sul terreno della difesa dei diritti del docente, del suo equilibrio psichico messo a dura prova negli ultimi anni, la categoria deve muoversi per scongiurare il disegno punitivo che il Ministero della P.I., sorretto dai sindacati della triplice e dello SNALS e dell'intera compagine governativa, sta tentando di realizzare in questi ultimi anni, a cominciare dal disconoscimento di fatto della anzianità progressiva, alla persecuzione dei singoli docenti con l'accusa di assenteismo dichiarata nel testo di apposite circolari (la prima del gennaio 1980 a firma di Valitutti, la seconda dell'ottobre '80 a firma di Sarti) nelle quali si prescrivono adempimenti precisi di controllo ad opera dei presidi e di Provveditorati che in nessun settore dell'impiego pubblico sono previsti. Il citato art. 10 tende a creare una guerra interna di accuse e di pettegolezzo in una categoria tanto provata e tanto insoddisfatta, per la quale, in molti casi, recarsi a scuola la mattina significa recarsi sul campo di battaglia.

Un'altra carenza del d.d.l. in questione riguarda i docenti delle scuole private, a cui nessuno ormai disconosce il ruolo positivo svolto negli ultimi dieci anni per sopperire alle lacune della scuola pubblica. Migliaia di colleghi hanno acquisito livelli di professionalità, a volte anche più elevati, lavorando tutti i giorni e non saltuariamente (come in molte scuole superiori è accaduto negli ultimi anni), ma si trovano sforniti del titolo abilitante a causa delle inadempienze dello Stato che non bandisce concorsi da quasi un decennio e non organizza corsi di abilitazione od esami dal 1974. L'art. 26 prevede il concorso-abilitazione riservato soltanto agli insegnanti delle scuole statali; è intollerabile che il personale della scuola privata rimanga escluso da tale concorso. Auspichiamo che il Senato provveda a modificare il testo e a garantirne la partecipazione almeno ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

F. P.

## Continua la "farsa", degli organi collegiali

IL SINDACATO SOCIALE SCUOLA nel CONVINCIMENTO

che il rinvio delle elezioni degli organi collegiali della Scuola non ha risolto ma semplicemente rinviato il problema della crisi di tali organi;

che, al di là di inevitabili strumentalizzazioni politiche, la crisi di tali organi non è crisi (marginale) di « competenze » o di « componenti », ma riflette la crisi politica, economica e sociale del Paese; e specificatamente

RITENENDO:

— che la crisi dei giovani negli organi collegiali della Scuola è la crisi dei giovani nella società, in una società che, poggiando ancora sul principio capitalistico (privato o di Stato) del lavoro-merce, altro non produce che l'alienazione dell'individuo;

— che la crisi dei genitori negli stessi organi collegiali della Scuola è la silenziosa rivolta di chi non vuole costituire l'alibi di una classe politica, imbellè ed impotente per i bisogni collettivi ma mafiosa e delittuosa per i giochi di potere clientelare.

CONFERMATO

che la Scuola, per virtù dello studio concepito come formazione di maturità — e in intimo e continuo rapporto con la famiglia — deve attuare il principio di una cultura del popolo ispirata ai valori della società italiana e della civiltà, cultura da innestare nella concreta attività del mondo del lavoro.

IL SINDACATO SOCIALE SCUOLA

RITIENE

che una struttura partecipativa vitale per il governo della Scuola non possa non inserirsi in un tessuto politico economico sociale e giuridico della società che

— della socializzazione corporativa (l'impresa comunità; l'impresa proprietaria),

— della partecipazione autonoma delle categorie produttive al governo della cosa pubblica

facciano i fondamenti politici ed istituzionali di una società costituita a misura d'uomo e non a misura delle cose.

TUTTO CIO' PREMESSO

IL SINDACATO SOCIALE SCUOLA, mentre denuncia alla opinione pubblica la « farsa » degli organi collegiali della Scuola, impegna i propri iscritti e quanti, nella Scuola, ne condividono le critiche e gli atteggiamenti, a farsi promotori di una CAMPAGNA DELLA VERITA' nei confronti di una istituzione che nell'attuale contesto politico — costellato, fra l'altro di episodi di violenza e di intolleranza — si è rivelata un insieme di inutili parlamenti in cui è assente qualsiasi possibilità di servire fattivamente la Scuola, la cultura, la scienza, la partecipazione e, in definitiva, gli interessi di tutta la comunità nazionale.

## Partecipazione irresponsabile

Pur senza voler partire da posizioni preconcepite, cristallizzando anche mentalmente la situazione di fatto che vede schierati in campi avversi i sindacati scolastici autonomi e confederali, con i sottili « distinguo » della CISL, non può non muovere a stupore l'asserita concordanza della bozza unitaria approntata nei recenti incontri, con differenziazioni solo sui contenuti e sui modi della « miniriforma » (inevitabili dopo la clamorosa spaccatura verificatasi nel Consiglio Nazionale P.I.).

Notando solo i punti più qualificanti, c'è concordia sull'asserzione che la gestione democratica della scuola deve concorrere al recupero della funzione formativa ed educativa, all'adeguamento delle strutture e dei servizi scolastici per la realizzazione di un effettivo diritto allo studio, alla programmazione della politica scolastica, a rendere il sistema scolastico in grado di rispondere ai bisogni di educazione permanente. E scusate se è poco! Si ha l'impressione che da un lato i confederali, tutti tesi a recuperare un aggancio con la

base sempre più labile e svuotato di motivazioni, dall'altro gli autonomi, come sempre privi di una filosofia politica che vada più in là del pragmatismo del momento, e quindi tanto brillanti nella tattica quanto perdenti nella strategia, siano reciprocamente impegnati a darsi una mano per giustificare agli occhi dell'opinione pubblica il « mestiere del sindacalista », che in tempi di « riflusso », come quelli che sta vivendo l'Italia, ormai saturata di pseudo-politica, diventa sempre meno convincente.

A nostro parere, la definizione preliminare di cosa debba intendersi per gestione democratica della scuola è indispensabile a chiarire correttamente se e come gli interlocutori possano intendersi: a ciò non giova dare per scontata né la situazione esistente né quella « in fieri », prevista, o per dir meglio, minacciata, dalla miniriforma.

Per gli aspetti negativi della miniriforma, senza stare a ripetere quanto già detto « ad abundantiam »

LUCIA MARRONE

(continua a pag. 2)

## In nome della democrazia

Il ministro Formica (socialista) programma di imbrigliare e di neutralizzare il sindacalismo indipendente: e ciò a beneficio dei sindacati di regime.

Torniamo alla legge del 1926?

## SUPPLENZE TEMPORANEE E SERVIZIO DI LEVA

RIFETELEX N. 38610 DEL 14-11-1980  
COMUNICASI CHE PERSONALE DOCENTE ET NON DOCENTE CHE HABET CONSEGUITO ET ACCETTATO NOMINA QUALE SUPPLENTE TEMPORANEO MENTRE TROVAVASI IN SERVIZIO MILITARE DI LEVA HABET DIRITTO, NEI LIMITI DURATA NOMINA, ET VALUTAZIONE GIURIDICA QUALE EFFETTIVO SERVIZIO AT SCUOLA PERIODO ASSENZA PER PRESTAZIONE DETTO SERVIZIO MILITARE DI LEVA. MEDESIMO PERSONALE TUTTAVIA, HABET TITOLO AT CONSERVAZIONE POSTO NEI SOLI CASI IN CUI CESSIONE SERVIZIO MILITARE EST PREVISTA PER DATA ANTERIORE AT SCADENZA SUPPLENZA TEMPORANEA. AT SOLUZIONI DI CUI SOPRA RITIENESI DOVERSI PERVENIRE NELLA CONSIDERAZIONE CHE DA PRESTAZIONE SERVIZIO OBBLIGATORIO LEVA NON POSTEST DERIVARE, AT SENSI ART. 52 - COMMA 2° - COSTITUZIONE, PREGIUDIZIO PER POSIZIONE LAVORO CITTADINO.

DI PALMA  
Capo Gabinetto Istruzione

# Assenze dal lavoro del «padre - lavoratore»

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del parere espresso dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Div. II - IGOP -, con lettera n. 153259 del 27-12-1978, in merito al trattamento economico del padre lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro di cui all'art. 7, primo e secondo comma, della legge 30-12-1971, n. 1204.

«Codesto Ministero ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in merito alla questione prospettata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che sostiene l'illegittimità del subentro dell'altro coniuge nel diritto all'astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 quando uno dei due abbia già goduto parzialmente della astensione medesima.

In altri termini, premesso che l'art. 8 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 ha sancito la frazionabilità del periodo di astensione facoltativa, la predetta Regione afferma che la nuova disciplina introdotta dall'art. 7 della legge

9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, pur riconoscendo anche al padre lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro nei casi previsti dal citato art. 7 della legge n. 1204/1971, non consentirebbe allo stesso di subentrare alla madre lavoratrice durante il periodo di assenza facoltativa.

Al riguardo, se si ammette, come del resto riconosciuto dalla stessa Regione Friuli, che anche il padre lavoratore rientra fra i destinatari della norma del citato art. 8 del regolamento di esecuzione relativo alla frazionabilità del periodo in parola, in quanto trattasi di disposizione regolamentare inscindibilmente connessa alla norma primaria dell'art. 7 della legge numero 1204, non sembra sussistano fondati motivi per disconoscere la legittimità del subentro dell'altro coniuge.

Vale a dire che, la possibilità dei coniugi di assentarsi alternativamente per la cura del bambino, introdotta dall'art. 7 della legge n. 903/1977, non può essere intesa come facoltà opzionale

esercitabile da uno dei coniugi per tutta la durata dell'assenza, ma, posta correttamente in relazione col sistema normativo preesistente, induce a ritenere ammissibile tale alternativa anche per periodi di tempo inferiori alla durata massima (6 mesi) dell'assenza facoltativa.

In merito all'ulteriore problema sollevato dall'Amministrazione regionale secondo cui la suesposta soluzione porrebbe in essere una situazione di particolare favore nei confronti dei coniugi pubblici dipendenti che si avvicendano nelle assenze durante l'astensione facoltativa i quali fruirebbero entrambi del trattamento economico del congedo straordinario per i primi due mesi di assenza — inconveniente che, secondo l'orientamento della Regione Friuli, verrebbe eliminato vietando il subentro di un coniuge all'altro durante le assenze di cui trattasi — si fa presente che tale problema non dovrebbe aver ragione d'essere atteso che, ad avviso dello scrivente, al padre lavoratore, in ogni caso, spetta per i primi due mesi dei periodi di cui all'art. 7, primo comma, della ripetuta legge n. 1204, solo il 30% della retribuzione in luogo del trattamento di congedo straordinario cui ha titolo la lavoratrice madre.

Invero, per quest'ultima, la corresponsione del trattamento in parola trae origine dal combinato disposto dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 1204/1971 che stabilisce l'applicabilità alle dipendenti delle Amministrazioni pubbliche del trattamento economico previsto dai rispettivi ordinamenti, salve le norme di maggiore favore introdotte dalla legge medesima, e dell'art. 41, secondo comma, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 secondo il quale per i periodi anteriori e successivi al parto in cui l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro la stessa «è considerata in congedo straordinario per maternità».

Diversa invece è la situazione del padre lavoratore al quale non può applicarsi — in mancanza di una espressa estensione da parte della legge n. 903/1977 che ha tassativamente indicato le disposizioni della 1204 applicabili al medesimo — il citato art. 13 della legge n. 1204.

Senza dire poi che il rinvio effettuato da questa ultima norma al trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti risulterebbe nella specie inoperante poiché non è dato rinvenire nell'ordinamento degli impiegati statali una norma che consenta di attribuire per il caso in esame un qualsiasi trattamento economico non potendo il dipendente invocare il citato art. 41 del T.U. n. 3 relativo al congedo straordinario per maternità.

In conclusione, la posizione del padre lavoratore durante l'astensione facoltativa risulta disciplinata esclusivamente dall'art. 7 della legge n. 903 che fa espresso riferimento ai fini della determinazione del trattamento economico, al secondo comma dell'art. 15 della legge n. 1204 in base al quale nella generalità dei rapporti di lavoro compete al dipendente «una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro».

# Il servizio nei mesi estivi

N.M. n. 1972 del 30 giugno 1980

Con nota a riferimento codesta Direzione Generale ha chiesto il parere di questo Ufficio circa la sussistenza di obblighi di orario del personale docente durante i mesi estivi (così dette vacanze scolastiche); in particolare, ha chiesto di precisare se durante il suddetto periodo vada mantenuta la distinzione tra attività di insegnamento e attività non di insegnamento prevista dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 e se i docenti, fatto salvo il diritto al congedo ordinario, siano tenuti all'obbligo della firma e della presenza nella scuola.

Nel merito questo Ufficio non può non confermare quanto già fatto presente a vari Provveditorati agli studi che hanno posto lo stesso problema. L'art. 61 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 stabilisce in un mese la durata del congedo ordinario spettante ai docenti: ne deriva che, al di fuori di tale diritto, irrinunciabile, il docente deve rimanere a disposizione della scuola per le varie attività che vi si esplicano e che sono indicate in via generale, nell'art. 2 del D.P.R. n. 417.

Ciò stabilito, ne consegue che anche nei mesi estivi il docente è tenuto a prestare servizio nella scuola — fatte salve, si ripete, il diritto al congedo ordinario — in tutte quelle attività che siano deliberate dai competenti organi.

Resta però ferma, anche nel periodo suddetto, la distinzione tra attività di insegnamento e attività non di insegnamento, essendo questo un tratto caratteristico e costante del rapporto di impiego del docente che non perde validità nemmeno durante il periodo in cui la scuola sospende la normale attività scolastica (cioè vacanze estive).

Si deve concludere che: — se, durante il periodo estivo, siano state programmate dai competenti organi (consiglio di circolo o di istituto e collegio dei docenti) iniziative che comportino lo svolgimento dell'attività di insegnamento (es.: corsi di recupero, di integrazione e simili) il docente è tenuto a prestarvi la propria opera, nei limiti delle ore settimanali che l'art.

88 del D.P.R. 417 riserva all'insegnamento;

— se durante lo stesso periodo siano state programmate attività di non insegnamento (si ricorda che la gestione delle ore di non insegnamento è rimessa al collegio dei docenti dalla circolare n. 82 del 26 marzo 1976) il docente è tenuto a prestare la propria opera in tali attività, nei limiti delle 20 ore di servizio mensili.

Ribadito, pertanto, l'obbligo del docente a prestazioni di servizio anche durante il periodo estivo, occorre però precisare che le iniziative programmate dagli organi competenti devono rispondere a reali esigenze delle singole scuole ed essere effettivamente attivate.

Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974 n. 416 e 417 l'imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole.

Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.

## Il Convitto e la comunità

(segue da pag. 1)

nitiva, esercizio del modello comunitario, inteso non in chiave puramente personale, ma interpretato come momento strutturale della progettazione di gruppo, come diritto della collettività di stabilire fini perseguibili da parte di tutti i componenti del corpo sociale, in un responsabile impegno di avanzamento civile e culturale.

Sul piano organizzativo il CONVITTO si pone come centro integrato di servizio e di attività educative, sia in rapporto ai vari ordini di scuole, sia in rapporto alle prospettive dell'educazione permanente, come in seguito è specificato:

- centro residenziale di attività educative a tempo pieno;
- centro di sperimentazione e di ricerca educativa;
- centro di elaborazione di «messaggi» educativi in rapporto al territorio;
- centro di elaborazione di dati in funzione educativa;
- servizio di lettura;
- centro di attività ricreative, ginniche e sportive;
- centro sociale di educazione permanente.

Il mondo rifluisce nel CONVITTO, che così imprime un impulso vitale alla popolazione del comprensorio. Con tale processo, attraverso il quale il concetto di educazione si allarga fino alla società in generale, è coinvolta tutta la comunità nella responsabilità della storia, nel mutamento delle prospettive umane, che si attua continuamente nella coscienza dei singoli e del popolo.

## Scuola e Lavoro

Direzione Redazione Amministrazione: 00185 Roma, Via Castelfidardo, 55 - Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. «CROMAC» - Via del Piceni, 11 - Roma

## L'Istituto G. Kirner per i terremotati

Il prof. Paride De Bella, Presidente del Sindacato Sociale Scuola, in qualità di componente il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto «G. Kirner» ci ha comunicato la seguente decisione presa dall'Istituto stesso:

«Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto G. Kirner per l'assistenza dei professori delle Scuole secondarie riunitosi in Roma il 5 dicembre 1980 su proposta del Comitato di Presidenza

DELIBERA

lo stanziamento complessivo di L. 4.500.000.000: tre dei quali in aggiunta allo stanziamento di un miliardo già deliberato il 24 e il 26 novembre dal Comitato di Presidenza ai sensi dell'articolo 17 sub C della legge 28 marzo 1968 n. 370, a favore dei soci, superstiti di soci, e loro famiglie, danneggiati nelle persone e/o nelle cose dal terremoto del 23 novembre u.s. e giorni successivi; 500 milioni per la ricostruzione di una scuola media in uno dei Comuni terremotati più gravemente danneggiati, secondo la indicazione nominativa che sarà richiesta al Presidente della Repubblica, al quale, contestualmente alla presente delibera, rivolge la viva preghiera di voler onorare con la Sua presenza l'inaugurazione della scuola stessa.

Il Consiglio di Amministrazione si adopererà affinché la ricostruenda Scuola Media possa essere progettata e ultimata nel più breve tempo possibile e venga intitolata a «G. Kirner» educatore e fondatore dell'Istituto.

La presente delibera opererà non appena i Ministeri Vigilanti (Pubblica Istruzione e Tesoro) avranno concesso il loro assenso».

## Partecipazione irresponsabile

(segue da pag. 1)

nei giorni passati da numerose ed autorevoli voci, basterà annotare che un sostenitore del progetto varato dalla Camera, l'on. Gandolfi del PRI, membro della Commissione Istruzione, difende in un suo intervento le innovazioni appellandosi prima all'esigenza di coinvolgere tutti i soggetti interessati al processo formativo, per sovrapporre l'assemblea al consiglio di classe; dicendo poi di preferire i comitati studenteschi «nuovo modello» alle assemblee, perché queste ultime sono demagogiche e confuse. L'evidente ibridismo della situazione è giustificabile solo nell'ottica del PCI, che, se da un lato deve acconciarsi a gestire ancora, pur con strumenti mutati, l'arma della conflittualità e dell'intimidazione nei confronti delle resistenze residue, o delle naturali forme di riaggregazione intorno ad affermazioni di coraggio e di libertà, non può non preoccuparsi, una volta imparata la lezione del '77-'78, di avere all'occorrenza strutture che, nello svolgere trattative alla pari con i Consigli d'Istituto, siano capaci di tenere al guinzaglio il pericolo di un anarco-spontaneismo troppo accentratore.

Più serio e urgente ci sembra il dovere di analizzare, così come stanno le cose, quel che si sia voluto dire quando, creando gli Organi Collegiali, si è parlato di gestione democratica e di ansia di partecipazione. Dato per scontato il fallimento degli Organi Collegiali così come sono; data ugualmente per scontata l'assenza di motivazioni che spingano la gente ad inserirsi nel circuito di un meccanismo perverso che problematizza i pro-

che il vizio di origine che ha portato all'attuale svuotamento degli O.O.C.C. sta nell'aver inteso i termini in esame come strumenti di penetrazione e indottrinamento delle masse, secondo alcune istanze; secondo altre, come affermazione di una libertà astratta e non materiana di riferimenti alla concreta vita del Paese reale, che, se da un lato favoriva e giustificava nei docenti la deresponsabilizzazione nei confronti di questo Paese reale, non tutelava neanche, per la perdita di motivazioni professionali, la ricerca e l'approfondimento dei valori culturali nelle istituzioni scolastiche.

A tale stregua, il giocare alla democrazia si risolve in un demagogico contentino offerto a chi per l'età non può ancora giocare con altre elezioni più famose, non certo più significative per la vita civile della nazione, ma soffre ugualmente di una generale mancanza di motivazioni; oppure, per gli adulti, serve a spostare e deviare repressioni e senso di frustrazione per una mancata partecipazione alle decisioni serie, dal luogo di lavoro alla realtà della vita politica nazionale, come somma di responsabilità e competenze.

A tale stregua, l'ansa di partecipazione, la coscienza di poter prendere su di sé la propria vita e il proprio destino come unità di nazione e comunità di destino nell'universale si scarica nel cinismo di chi, di fronte alla marea di scandali che travolgono in questi tempi una classe politica inetta e vorace, incapace o impossibilitata ad agire là dove veramente l'azione varrebbe qualcosa, e costerebbe qualcosa, preferisce farlo dove non costa nulla, sanzionando il vero criterio ispiratore degli Organi Colle-

## Sperimentazione

CIRCOLARE N. 340

OGGETTO: Attività di sperimentazione ex art. 3 del DPR n. 419 del 1974 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1981-82.

Con la presente circolare, si forniscono indicazioni relative alla procedura e agli adempimenti da seguire per la presentazione di proposte di sperimentazione da attuare nell'anno scolastico 1981-82 ai termini dell'art. 3 del DPR n. 419 del 31-5-1974.

A) RINNOVO, PROSECUZIONE E POSTE DI IPOTESI SPERIMENTALI

Per l'inoltro delle richieste, rivolte ad ottenere le autorizzazioni ministeriali previste dal III comma dell'art. 3 del citato DPR n. 419/74, e della relativa documentazione, gli organi collegiali di Istituto, i Presidi e i Direttori Didattici, gli IRRSAE e i Provveditorati agli Studi, ciascuno per le proprie competenze, si atterranno alle disposizioni contenute nella C.M. n. 18 del 18-1-80, osservando le sottoindicate improrogabili scadenze.

1. Entro il 31-1-1981

I presidi e i Direttori Didattici invieranno agli IRRSAE, ai Provveditorati

**C. U. S. I.**  
Comitato Unitario  
Sindacati Indipendenti  
Sindacati Sociali dei lavoratori della Scuola, della Sanità, dei Trasporti, Metallmeccanici, della Funzione Pubblica, degli Enti Pubblici - Sindacato Sociale dei Disoccupati.

Via Castelfidardo, 55 - Roma - Tel. 46.26.10

TESSERAMENTO

agli Studi, alle Direzioni generali, agli Ispettorati, al Servizio competente e all'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della P.I. le richieste corredate dalla prevista documentazione (la relazione del Preside della Scuola Secondaria superiore verrà corredata dal questionario, il cui schema si unisce all'allegato A).

2. Entro il 28-2-1981

Gli IRRSAE invieranno alle Direzioni Generali, agli Ispettorati, al Servizio Centrale competente e all'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della P.I. il motivato parere tecnico previsto dal IV comma dell'articolo 3 del citato DPR n. 419/74.

I Provveditorati agli studi invieranno alle direzioni generali, agli Ispettorati, al Servizio Centrale competente e all'Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della P.I. il parere del Consiglio Scolastico Provinciale, il quale, a norma del punto a dell'art. 15 del DPR 31-5-1974 n. 416, si pronuncerà sulla attivazione di indirizzi e specializzazioni sperimentali, esclusivamente sulla base di considerazioni formulate in funzione di un piano di distribuzione territoriale delle iniziative statali che intendono sperimentare nuove strutture delle istituzioni scolastiche.

Ogni ritardo rispetto ai termini sopraindicati comporterà l'esclusione da ogni rinnovo di autorizzazione relativa all'anno 1981-82.

B) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AGLI IRRSAE

I Presidi e i Direttori didattici degli Istituti presso cui funzionano classi sperimentali cureranno, oltre agli adempimenti di cui al punto A e nel più breve tempo possibile dal ricevimento della presente, l'invio all'IRRSAAE competente per territorio della copia dell'intero progetto relativo alla sperimentazione in atto, nonché di tutti i provvedimenti di autorizzazione emessi precedentemente dal Ministero.

Per quanto riguarda le Scuole Medie che attuano, o che attueranno, esperienze di integrazione scolastica saranno emanate disposizioni a parte a cura della Direzione Generale competente. Si prega di dare la massima diffi-